

DIRETTIVE COVIP DEL 21 APRILE 2008

DIRETTIVE RECANTI CHIARIMENTI SULLE SCELTE DI DESTINAZIONE DEL TFR DA PARTE DEI LAVORATORI CHE ATTIVANO UN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO E CHE ABBIANO GIÀ FATTO UNA SCELTA IN MERITO IN OCCASIONE DI PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO

Le direttive in esame si applicano al caso di un lavoratore che acceda ad un nuovo rapporto di lavoro e che abbia già operato una scelta in merito alla destinazione del proprio TFR (mantenimento in azienda o conferimento alla previdenza complementare), in occasione di precedenti rapporti di lavoro, tramite sottoscrizione del modello TFR1 o TFR2. Sorprendentemente la Covip ha chiarito, a più di un anno dall'emanazione del D.M.Lavoro del 30 gennaio 2007, che la scelta di mantenimento in azienda del TFR, effettuata tramite sottoscrizione del modello TFR1 o TFR2, mantiene i propri effetti anche per i successivi rapporti di lavoro (analogamente, quindi, alla scelta di conferimento di TFR alla previdenza complementare). Tale interpretazione è difforme da quella tradizionalmente applicata dai fondi pensione, definita attraverso il confronto reciproco e l'acquisizione di autorevoli pareri nei mesi successivi alla emanazione dei D.M.Lavoro del 30 gennaio 2008. Rimane comunque confermato il fatto che la scelta di mantenimento in azienda del TFR è revocabile semplicemente tramite sottoscrizione del modulo di adesione ad una forma pensionistica complementare, mentre la scelta di conferimento di TFR alla previdenza complementare non è revocabile.

In estrema sintesi, le nuove indicazioni della Covip prevedono che:

- all'atto dell'assunzione il datore di lavoro è tenuto a farsi rilasciare dal lavoratore apposita dichiarazione (tipicamente **copia del modello TFR1 o TFR2** sottoscritto dal lavoratore in occasione di un precedente rapporto di lavoro, oppure apposita attestazione del precedente datore di lavoro, oppure, per coloro che siano iscritti a forme di previdenza complementare, **copia del modulo di adesione alla forma pensionistica complementare**) nella quale risulti la scelta fatta da quest'ultimo, in occasione di un precedente rapporto di lavoro, in merito alla destinazione del proprio TFR.
- in relazione alla scelta già effettuata, presso il precedente datore di lavoro, per il conferimento del TFR alla previdenza complementare o il mantenimento dello stesso in azienda si pongano le seguenti possibilità:
 - 1) lavoratore che ha già scelto il mantenimento del TFR in azienda:** questa scelta, una volta effettuata tramite sottoscrizione del modello TFR1 o TFR2, estende i suoi effetti ai successivi rapporti di lavoro, fin quando il lavoratore non decida di modificarla tramite l'adesione esplicita ad una forma pensionistica complementare (a tal fine è sufficiente la sottoscrizione del solo modulo di adesione alla forma prescelta, senza alcun ulteriore modello). Ne deriva che, all'atto della variazione del datore di lavoro, il lavoratore, qualora desideri confermare la scelta di mantenimento del TFR in azienda non dovrà ricompilare il modello TFR2 ma semplicemente esibire al nuovo datore di lavoro la copia del modello TFR1 o TFR2 a suo tempo sottoscritto e controfirmata dal datore di lavoro a cui era stato consegnato il relativo originale.
 - 2) lavoratore che ha già scelto il conferimento del TFR alla previdenza complementare:** anche questa scelta, una volta effettuata, estende i suoi effetti ai successivi rapporti di lavoro **e non è**, in base alle disposizioni vigenti, **revocabile**. L'unica possibilità di porre fine agli effetti di questa scelta è il riscatto totale della posizione maturata presso il fondo pensione a cui il lavoratore è iscritto, riscatto che è consentito, come noto, solo quando e per il periodo in cui il lavoratore non sia più soggetto ad uno dei CCNL previsti dallo Statuto del fondo medesimo. Qualora la variazione di rapporto di lavoro si accompagni ad una variazione dei CCNL di riferimento, il lavoratore dovrà scegliere la forma pensionistica complementare a cui aderire (è sufficiente la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione; **secondo la Covip gli effetti dell'adesione alla nuova forma pensionistica complementare decorrono dalla data di assunzione**): in caso di mancata scelta della forma pensionistica complementare entro sei mesi dall'assunzione, il TFR del lavoratore verrà tacitamente e integralmente conferito al fondo pensione negoziale individuato dal CCNL di riferimento per il lavoratore stesso, **con decorrenza dalla data di assunzione**.

2.1) lavoratore già iscritto ad una forma pensionistica complementare che abbia esercitato il riscatto totale della posizione previdenziale ivi maturata: il riscatto totale della posizione ha posto fine al rapporto del lavoratore con la previdenza complementare, per cui, all'inizio di un successivo rapporto di lavoro (anche se presso lo stesso



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'albo Covip con il n.ro 136

datore di lavoro) il lavoratore dovrà effettuare nuovamente la scelta di destinazione del proprio TFR, tramite il modello TFR2. Se tale scelta non viene effettuata entro sei mesi dall'assunzione, il lavoratore conferisce tacitamente il TFR al fondo pensione previsto dal proprio CCNL di riferimento, **con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre decorso dall'assunzione.**